Avvertenze sulle modalità di presentazione dei quesiti:

I quesiti, inoltrati all'indirizzo innovazione.ap@regione.sicilia.it, devono riguardare richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all'interno dell'Avviso. Non saranno evasi, con la presente modalità, i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all'interno dell'Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti. L'Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall'Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).

QUESITI	CHIARIMENTI
QUESITI	
 Spese ammissibili In quale misura sono ammissibili alle agevolazioni dell'Avviso i costi relativi a 	In coerenza con quanto previsto dal par. 3.4.1.II/III dell'Avviso, i costi relativi ad attivi materiali e/o immateriali ad utilità pluriennale impiegati nell'attuazione di un PRI/PSS agevolato sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per l'attuazione del progetto.
strumentazione, attrezzature, immobili e/o terreni utilizzati in attuazione di un PRI/PSS).	Nel caso in cui gli stessi attivi materiali e/o immateriali avessero un ciclo di vita la cui durata supera il termine di completamento del progetto agevolato, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente accettati. A tal fine, si richiamano i seguenti Principi Contabili Nazionali (OIC):
	- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
	- OIC 16 Immobilizzazioni materiali.
	Per la determinazione delle aliquote di ammortamento applicabili alle specifiche tipologie di attivi, tenuto conto dell'attività economica espletata, si rimanda a quanto definito nelle tabelle di riferimento di cui al Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze recante "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni".
	Le stesse indicazioni valgono anche nel caso in cui gli attivi utilizzati siano stati oggetto di nuova acquisizione da parte del beneficiario per l'attuazione del progetto agevolato.
	Per la determinazione delle quote di ammortamento si prende a riferimento il costo storico del cespite (costo di acquisto o di produzione) al netto dell'eventuale valore residuo stimato (se pertinente).
	L'utilizzo di attivi iscritti a bilancio dal beneficiario che siano stati integralmente ammortizzati non producono ulteriori costi ammissibili ai fini della erogazione delle agevolazioni.
2. Requisiti di ammissibilità Un soggetto proponente che risulti già costituito, ma che difetti del requisito del possesso di almeno due bilanci di esercizio approvati e depositati o altri documenti assimilabili preclude l'ammissibilità alle agevolazioni dell'Avviso	Il requisito di ammissibilità di cui al par. 2.2.1.a (Soggetti proponenti che svolgono attività prevalentemente economica) impone che il soggetto proponente risulti - alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – iscritto come attivo al Registro delle imprese da almeno due anni e disponga – alla stessa data – di almeno due bilanci di esercizio approvati e depositati o altri documenti assimilabili nelle forme previste dai pertinenti ordinamenti giuridici ad esso applicabili.
	Tale requisito non è previsto per i componenti del soggetto proponente che svolgono attività prevalentemente NON economica (cfr. par. 2.2.1.II), per i quali è possibile presentare istanza per l'accesso alle agevolazioni, anche nel caso in cui il soggetto in questione risulti di nuova costituzione.
3. Modalità di presentazione delle istanze	conferma che l'inciso oggetto del quesito è da considerarsi un mero refuso, in quanto in palese contraddizione con quanto previsto dal par. 4.1.1 dell'Avviso; pertanto, le istanze di cesso alle agevolazioni potranno essere regolarmente presentate fino alle ore 12.00 del 29.10.2025, senza che l'Amministrazione regionale possa esercitare alcuna opzione di niusura anticipata della finestra temporale utile per la presentazione delle domande di aiuto.
Le disposizioni di cui al par. 4.3.4 dell'Avviso riportano quanto segue: "L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiudere l'accesso allo sportello anticipatamente nel caso in cui pervenga un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria stanziata dall'Avviso	
incrementata del 50%". In considerazione del fatto che l'Avviso si qualifica quale procedura valutativa a graduatoria (cfr. par. 4.1.1), si chiede se tale disposizione debba o meno ritenersi un refuso.	
4. Attestazione di capacità finanziaria per le imprese	La postilla 28 posta in calce all'Allegato C deve intendersi applicabile solo alla fattispecie dei soggetti proponenti o loro componenti che si qualifichino quali soggetti che svolgono vità prevalentemente NON economica, ciò in quanto solo per questi ultimi è prevista la possibilità di documentare la disponibilità di risorse iscritte a bilancio all'interno di idonee
La postilla 28 dell'allegato C sembra contenere una deroga all'art. 2.2: punto I, lett. f) dell'avviso per i soggetti che svolgono attività prevalentemente economica, consentendo alle aziende di certificare la capacità finanziaria tramite revisore contabile sulla base degli ultimi due bilanci.	riserve e/o altri stanziamenti liquidi, disponibili e documentabili. Le disponibilità finanziarie in questione, da conferire quale cofinanziamento privato (apporto di mezzi propri) per l'attuazione del progetto candidato alle agevolazioni devono avere ad oggetto riserve straordinarie, disponibilità liquide e/o ogni altra forma di liquidità immediatamente disponibile, liquida e documentabile; non rientrano evidentemente in questa
Si chiede quindi conferma di poter applicare questa postilla anche per le aziende ed in tal caso si chiede altresì conferma se, come da prassi, la voce di bilancio per l'attestazione dei mezzi propri sia il Patrimonio netto e se si debba fare una media dei valori degli ultimi due bilanci al fine di stabilire la quota del 30% del costo dei progetti a cui ogni azienda partecipa.	efinizione le altre componenti del patrimonio netto che difettano del requisito di effettiva disponibilità liquida.
Il chiarimento nasce dal fatto che sull'avviso si parla di liquidità mentre nell'allegato C si parla di mezzi propri che per principio contabile corrisponde al patrimonio netto (capitale, riserve e utili).	
5. Criteri di premialità	Il criterio premiale "Numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte" è riferito esclusivamente a OdR aggiuntivi e distinti rispetto a quelli già presenti nel
Il criterio di premialità "Numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte" è riferito agli OdR del partenariato del progetto?	partenariato, il quale, ai fini della ammissibilità, deve includere almeno un organismo di ricerca o una infrastruttura di ricerca (par. 2.1, comma 2 dell'Avviso). Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale (massimo 4 punti, pari a 2 OdR), verranno riconosciuti 2 punti per ogni organizzazione di ricerca (università, enti pubblici o privati di ricerca, centri di innovazione) nazionale o internazionale formalmente coinvolta nelle attività progettuali, purché esterna al partenariato. La proposta progettuale dovrà essere corredata da opportuna documentazione probatoria, ovvero accordo, lettera di intenti o dichiarazione d'impegno sottoscritta con ciascun OdR oggetto di premialità.

Spese ammissibili

Tali OdR devono quindi risultare effettivamente coinvolti nello svolgimento delle attività progettuali, e il loro apporto deve essere aggiuntivo rispetto agli OdR co-proponenti, che concorrono alla composizione del partenariato per il soddisfacimento dei requisiti minimi e per la valutazione ordinaria (es. Criterio CdV 3).

Per i costi di personale, c'è una % massima o altro vincolo per personale non dipendente?

Si rimanda a quanto espressamente disciplinato dal par. 3.4.1 dell'Avviso, ribadendo che il costo del lavoro ascrivibile a ciascuna unità di personale impiegata nelle attività di progetto è ammissibile entro un massimale di saturazione pari al 60% del tempo lavorabile su base annua espresso in ore/uomo. Pertanto, se il CCNL pertinente ed applicabile a soggetto proponente o suo componente preveda un numero massimo di ore annue lavorabili pari a 1.720 ore, il beneficiario potrà validamente rendicontare (previa idonea giustificazione mediante compilazione di appositi timesheet recanti l'esplicitazione delle attività svolte e gli altri elementi informativi che saranno definiti dall'Amministrazione regionale all'interno delle linee guida per la rendicontazione in via di definizione) la valorizzazione del costo del lavoro per un massimo di 1.032 ore annue. La valorizzazione del tempo effettivamente lavorato da ciascuna unità di personale impiegata per l'attuazione del progetto avverrà mediante applicazione delle Unità di Costo Standard di cui alla metodologia adottata con Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 04 gennaio 2024 tempo per tempo vigente.

7. Spese ammissibili

Che tipologia di contratti sono ammissibili per il personale impiegato in attuazione del progetto?

I CCNL applicabili al personale validamente impiegato in attuazione di un progetto di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale agevolati ai sensi del presente avviso sono differenti, in quanto legati alla specifica qualificazione del soggetto proponente (es. CCNL "Istruzione e Ricerca - Settore Ricerca", CCNL "Comparto istituzioni ed enti di ricerca e

Tanto premesso, si precisa che ai fini dell'ammissibilità dei costi del lavoro per il presente Avviso rileva la qualificazione del personale impiegato; in proposito, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del Reg. UE n. 651/2014, rientrano nel perimetro di ammissibilità i costi del lavoro ascrivibili a personale di ricerca (es. ricercatori, tecnici di laboratorio, dottorati, altro equivalente) impiegato nell'attuazione delle attività di cui consta il PRI/PSS agevolato e/o al personale ausiliario il cui impiego risulti pertinente e documentabile in relazione alle attività svolte in diretta correlazione con l'attuazione del progetto agevolato.

Non sono ammissibili i costi relativi a contratti di apprendistato, tirocinio e/o rimborsi spese pagati a stagisti e/o a qualsiasi altra unità di personale di cui non sia documentabile il diretto ed effettivo coinvolgimento nell'attuazione del progetto agevolato.

8. Spese ammissibili

In riferimento al Bando Regione Sicilia Plus, si richiede informazioni rispetto all'attivazione di borse di ricerca o personale a tempo determinato sul progetto.

Il criterio di massimo di rendicontazione del 60% si applica anche rispetto a nuove risorse da reclutare da impegnare sul progetto oppure soltanto rispetto alla presentazione a rimborso del costo del personale a tempo indeterminato impegnato sul progetto in quota parte?

Un riscontro a questo quesito è utile ai fini della programmazione di eventuali bandi di reclutamento dedicati al 100% sul progetto oppure in quota percentuale massima del 60%, prevedendo che per la parte residua il ricercatore reclutato lavori su altro. Oppure qualora sia soltanto un aspetto finanziario si richiede chiarimenti in merito alla previsione, comunque di un cofinanziamento con altri fondi al 40%, seppur per gli ODR pubblici (che non svolgono attività economiche superiori al 20%) sia previsto un riconoscimento alla spesa fino al 100% e non l'applicazione della normativa degli aiuti di Stato.

Si conferma che la soglia massima di saturazione prevista dal par. 3.4.1.I (max 60% del tempo lavorabile su base annua) è da intendersi riferita a tutte le unità di personale impiegate dal soggetto beneficiario in attuazione del progetto agevolato mediante ricorso a contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato la cui remunerazione avvenga mediante produzione di idoneo cedolino.

Eventuali collaborazioni e/o contratti per l'erogazione di servizi professionali resi a partita IVA potranno essere considerati a seconda dei casi: "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza" (cfr. par. 3.4.1.IV dell'Avviso) o "Costi per sevizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione dei risultati dell'attività di ricerca" (cfr. par. 3.4.1.V dell'Avviso).

9. Spese ammissibili

L'art. 3.4 "Spese ammissibili", comma 1.V recita "... Tali costi si qualificano inderogabilmente quali "servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto ...".

Questo significa che le attività di comunicazione e disseminazione debbono "necessariamente ed esclusivamente" essere date a consulenza esterna?

Oppure è da intendersi come opzione lasciando la possibilità di esporre costi per attività di comunicazione e disseminazione direttamente imputabili ai soggetti beneficiari?

I costi relativi allo svolgimento di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati del PRI/PSS se ascrivibili a consulenze esterne debbono necessariamente essere ricompresi nella classificazione di cui al par. 3.4.1.V dell'Avviso; ciò, tuttavia, non esclude che le medesime attività possano essere realizzate in economia dal soggetto proponente mediante impiego del proprio personale dipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni professionali. In questo secondo caso, resta comunque valida la limitazione pari al 2% del totale dei costi diretti di cui alle categorie da I a IV del medesimo par. 3.4.1 dell'Avviso.

10. Spese ammissibili

E' possibile per un soggetto annoverabile tra i "poli di innovazione" che svolgono attività a prevalente carattere NON economico (es. Fondazioni di diritto privato costituite in risposta ai bandi PNRR) partecipare come soggetto beneficiario attraverso attività direttamente imputabili anche ai suoi soci?

Sì. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dal par. 3.4.4 dell'Avviso, "i beni e/o i servizi devono essere acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con il soggetto beneficiario. In particolare, i beni e i servizi non possono essere oggetto di compravendita tra il soggetto beneficiario e altri soggetti che, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa, si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllati e collegati, o siano entrambi partecipati, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti. Nei casi di soggetto beneficiario costituito ai sensi dei paragrafi 2.1, comma 2, punto II e 2.1, comma 2, punto III, gli stessi beni e/o servizi non possono essere oggetto di compravendita tra i soggetti che costituiscono il soggetto beneficiario".

Si specifica che i riferimenti richiamati in quest'ultimo periodo del par. 3.4.4 dell'Avviso debbono correttamente intendersi riferiti ai parr. 2.1.1.I e 2.1.1.II dell'Avviso.

Per quanto sopra, restano comunque ammissibili le spese sostenute dai singoli componenti dell'aggregazione proponente, nei limiti delle rispettive assegnazioni e competenze legate all'attuazione del progetto agevolato.

11. Quantificazione delle agevolazioni concedibili

Nel caso sia ammessa la partecipazione di una Fondazione in qualità polo di innovazione attraverso attività anche intestate ai soci come deve essere calcolata l'agevolazione complessivamente concedibile tenuto conto che la natura giuridica dei soci potrà essere sia pubblica sia privata?

Nel caso di soggetto proponente costituito in forma di ATI/ATS/RTI (privo di personalità giuridica distinta rispetto ai propri componenti), le agevolazioni saranno calcolate avendo a riferimento la quota di competenza di ciascun soggetto, tenuto conto delle relative caratteristiche dimensionali (nel caso delle imprese) o dell'eventuale qualificazione di operatore che svolge attività prevalentemente NON economica.

12. Attestazione della capacità finanziaria

Nel caso sia ammessa la partecipazione di una Fondazione in qualità polo di innovazione attraverso attività anche intestate ai soci come deve essere calcolata la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria?

În coerenza con quanto disposto dal par. 4.4.1, lett. d) "La capacità finanziaria verrà valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del predetto programma di investimenti. Laddove uno stesso componente dell'aggregazione prendesse parte a più proposte progettuali, ai fini della dimostrazione della relativa capacità finanziaria dovrà essere considerato il costo complessivo degli interventi di competenza dello stesso componente nell'ambito di ciascuna proposta progettuale cui abbia preso parte".

13. Modalità di determinazione dell'intensità di aiuto Come già chiarito nella risposta alla FAO nr. 11. in simili fattispecie le agevolazioni e la relativa intensità di aiuto verrà definita avendo a riferimento le caratteristiche dei singoli soggetti che compongono l'aggregazione proponente. A tal fine, si rimanda all'Allegato F "Prospetto di calcolo per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione" pubblicato nella sezione Nel caso in cui il partenariato di progetto (soggetto proponente) si componga di dei documenti editabili. soggetti differenti (es. imprese di dimensioni e OdR che svolgono attività prevalentemente NON economica) come verrà quantificata l'intensità di aiuto applicabile alla proposta progettuale? Con il Decreto PNRR 2, convertito in Legge n. 79 del 29 giugno 2022 (art. 14, comma 6-spepties DL 30 aprile 2022, n. 36), gli assegni di ricerca sono stati sostituiti dai contratti di 14. Spese ammissibili ricerca, qualificandoli come rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale disposizione è entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2025. Per gli organismi di ricerca, sono ammissibili le spese relative al personale impiegato mediante attribuzione di assegni di ricerca? I costi relativi all'impiego di personale mediante ricorso a contratti di ricerca sono ammissibili, al pari di altri contratti di lavoro subordinato. 15. Spese ammissibili Come già specificato nella risposta al quesito nr. 1 (cui si rimanda per maggiori dettagli), i costi relativi all'impiego di attivi materiali o immateriali la cui vita utile superi la durata del progetto agevolato (es. attrezzature, impianti e/o strumentazione compresi gli eventuali mezzi mobili, immobili e/o terreni) per l'attuazione del PRI/PSS sono ammissibili in ragione della In quale tipologia di spesa della Tab. 2 "Quadro di dettaglio per ciascun componente durata dell'effettivo impiego, mediante la valorizzazione delle corrispondenti quote di ammortamento. dell'aggregazione" vanno inseriti i costi relativo all'impiego di attrezzature, impianti e/o strumentazione utilizzata in attuazione del PRI/PSS? In considerazione della natura degli attivi materiali e/o immateriali utilizzati in attuazione del progetto, i relativi costi di ammortamento debbono essere riportati nelle voci di spesa: Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (Voce II); Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (Voce III). 16. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni La descrizione delle competenze e delle esperienze pregresse maturate dal soggetto proponente o suo componente in materia di gestione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale deve essere riportata nella Sezione 2 del formulario, in corrispondenza del campo "Breve descrizione del profilo e delle competenze". Si raccomanda una formulazione In quale sezione del Formulario di progetto (Allegato E) deve essere riportata sintetica che evidenzi il track-record di esperienze/progetti assimilabili attuati dal soggetto proponente o suo componente a dimostrazione del possesso di adeguate capacità tecnicol'illustrazione delle competenze/esperienze pregresse maturate dal soggetto gestionali per un'efficace realizzazione del progetto candidato alle agevolazioni. proponente o suo componente? 17. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente La verifica della capacità finanziaria del soggetto beneficiario è un adempimento espressamente previsto dalla normativa comunitaria (cfr. art. 73, comma 2, lett., d) del Reg. UE n. 2021/1060). Le modalità di attestazione della capacità finanziaria nella fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni sono riportate all'interno del par. 2.1.5 Si chiede si sapere se il cofinanziamento dell'Ente di Ricerca e delle imprese può dell'Avviso e nel par. 2.2 cui si rimanda per maggiori dettagli. essere espresso in kind. Tale verifica si rende necessaria al fine di mitigare il rischio che il soggetto beneficiario non disponga di idonei mezzi e/o coperture finanziarie per garantire un'efficace attuazione del progetto agevolato. Nelle fasi di attuazione del progetto agevolato, il soggetto beneficiario potrà documentare l'apporto di mezzi propri (cofinanziamento) sostenendo con risorse proprie quota parte dei costi ammessi alle agevolazioni, ivi compresi i costi relativi al personale e/o all'impiego di attivi materiali ed immateriali effettivamente impiegati in attuazione del progetto agevolato (c.d. "cofinanziamento in-kind"). 18. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente L'importo da riportare all'interno dell'attestazione della capacità finanziaria deve essere pari ad almeno il 30% del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni. Tale accezione si riferisce, evidentemente, al costo totale di quest'ultimo e non solo alla quota ammissibile. L'importo oggetto di attestazione, pertanto, deve includere Si chiede di chiarire se nell'attestazione di capacità finanziaria di cui al par. 2.2.1, lett. anche l'IVA, ove pertinente in ragione degli interventi da realizzare. f) l'importo da indicare deve essere pari al 30% del costo ammissibile oppure A tal proposito, si specifica che il soggetto proponente potrà riportare all'interno della Sezione 11 "Piano delle coperture finanziarie", il rimborso e/o la compensazione dell'IVA (ove comprendere anche l'IVA, ove pertinente? consentito in ragione del regime fiscale di appartenenza) quale forma di "Cofinanziamento proprio" inserendo l'importo corrispondente all'interno della voce "Utilizzo di riserve disponibili" e specificandone la natura in nota. I costi relativi a borse di studio non sono considerati costi ammissibili ai fini del presente Avviso. 19. Spese ammissibili Sono considerati ammissibili i costi relativi a "Borse di Studio" quali voci di spesa ricadenti nei costi per il personale? 20. Spese ammissibili Si rimanda alla risposta al quesito nr. 1 In quale macro-voce devono essere inseriti i costi per l'acquisto di strumentazione che costituisce semi-componenti di un prodotto finale di progetto? 21. Spese ammissibili Le spese relative alla costituzione dell'ATS sono assorbite dalle spese generali di cui alla categoria VI del par. 3.4 Fra le spese ammissibili è possibile inserire il costo per la costituzione dell'ATS, in quanto funzionale all'attuazione del progetto)? 22. Spese ammissibili Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenze legale relative ad attività di valutazione e protezione della proprietà intellettuale, nonché allo sviluppo di piani di trasferimento tecnologico, se funzionali all'attuazione del progetto agevolato Possono essere considerate ammissibili le consulenze legali relative ad attività di valutazione e protezione della proprietà intellettuale, nonché allo sviluppo di piani di trasferimento tecnologico, se funzionali all'attuazione del progetto agevolato? 23. Cumulo delle agevolazioni Si conferma la possibilità di cumulare le agevolazioni di cui al presente Avviso con altre forme di agevolazioni concesse nella forma di aiuti di stato per le medesime spese nei limiti di intensità massima previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato. L'articolo dispone il divieto di cumulo con altre agevolazioni sulle medesime spese, Per quanto attiene al cumulo con altre forme di benefici fiscali (es. credito d'imposta ordinario) che non si qualifichino quali aiuti di Stato, il cumulo è consentito fino a concorrenza del fatta eccezione per quelle sotto forma di benefici fiscali o garanzie, nei limiti delle intensità massime previste dalla normativa sugli aiuti di Stato. È quindi corretto valore del bene agevolato. Per la disciplina specifica del cumulo di tali forme di agevolazione si rimanda a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 23 luglio ritenere che le agevolazioni siano cumulabili con il credito d'imposta, purché nel 2021. rispetto delle intensità massime previste? 24. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Le disposizioni di cui al par. 2.1.5 dell'Avviso prevedono che "Ciascun soggetto proponente dovrà individuare tra i propri partecipanti un soggetto che assolva al ruolo di Capofila; quest'ultimo dovrà essere selezionato obbligatoriamente tra le fila dei componenti dell'aggregazione che si qualifichino come impresa. Lo stesso soggetto potrà partecipare ad una sola Si ipotizzano le seguenti tre proposte progettuali: proposta progettuale in qualità di Capofila a pena di inammissibilità di tutte le istanze in cui risulti coinvolto. La medesima causa di inammissibilità si applica anche nel caso in cui lo Progetto 1 stesso soggetto partecipi, direttamente o indirettamente, a più proposte progettuali tramite altre entità con le quali esista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 Capofila: Impresa A del Codice Civile. Non è previsto, invece, alcun limite alla partecipazione delle imprese in qualità di componente in più proposte progettuali". Impresa A è partecipata al 50% da Impresa B e al 50% da un'altra impresa indipendente

- Progetto 2

Capofila: Impresa indipendente

Partner: Impresa C

Impresa C è partecipata al 90% da Impresa B e al 10% da un'altra impresa indipendente

- Progetto 3

Capofila: Impresa indipendente

Partner: Impresa D

Impresa D è partecipata al 50% da Impresa B e al 50% da un'altra impresa indipendente.

Considerato che:

- Impresa A (capofila del Progetto 1 risulta collegata a Impresa B;
- Impresa C e Impresa D (partner nei progetti 2 e 3 risultano controllate o collegate a Impresa B;
- Impresa B non figura direttamente come capofila in alcun progetto, ma è coinvolta in tutte le proposte tramite partecipazione in altre imprese;

Si chiede di confermare se, in base a quanto disposto dall'art. 2.1, punto 5 dell'Avviso sia possibile presentare tutte e tre le proposte progettuali senza incorrere in cause di inammissibilità, considerando che solo una delle tre imprese collegate a Impresa B svolge il ruolo di capofila e che le atre partecipano solo in qualità di partner

validamente essere presentate.

Per quanto sopra richiamato, posto che l'Impresa B non assume il ruolo di capofila in alcuna delle proposte progettuali, si può ritenere che tutte le tre proposte progettuali possano

25. Spese ammissibili (Ammissibilità costi personale in smartworking e localizzazione in Sicilia)

Nel caso in cui venga attivata una sede operativa in Sicilia e venga formalmente trasferito del personale (già dipendente dell'impresa) presso tale sede – come risultante da UNILAV e contratto aggiornato – ma tale personale svolga le proprie attività in modalità smartworking al 100%, i relativi costi sono considerati ammissibili ai fini del rispetto del vincolo previsto al par. 3.4.IV, ovvero dell'impiego per almeno l'80% del personale presso unità produttive localizzate in Sicilia?

Il requisito di cui al par. 3.4.4 (primo punto elenco) riferito alla possibilità di utilizzare personale parzialmente localizzato ed operativo al di fuori del territorio regionale è da intendersi finalizzato a promuovere la produzione di esternalità positive dirette ed indirette ascrivibili alla realizzazione dei progetti agevolati.

La soluzione prospettata (impiego del personale dipendente in regime di distacco presso un'unità locale ubicata in Sicilia, ma in regime di smartworking al 100%) è da intendersi elusiva degli obiettivi innanzi richiamati, e pertanto è da intendersi una prassi non consentita ai fini del riconoscimento delle spese del personale impiegato in attuazione dei progetti agevolati con il presente Avviso

26. Spese ammissibili (Ammissibilità costi personale in smartworking e localizzazione in Sicilia)

Il requisito previsto al par. 3.4.IV, che impone che almeno l'80% del personale presso unità produttive localizzate in Sicilia, si applica anche agli OdR, sia nazionali che internazionali? In tal caso, è necessario che l'OdR disponga di una sede operativa formalmente attiva in Sicilia?

Qualora l'OdR attivi una sede operativa in Sicilia e vi collochi del personale (risultante da UNILAV e contratto aggiornato), ma tale personale svolte le attività in modalità smartworking al 100%, i relativi costi possono essere considerati ammissibili ai fini del rispetto del vincolo territoriale? La residenza effettiva del lavoratore fuori dalla Sicilia può compromettere l'ammissibilità?

Il requisito di cui a par. 3.4.IV è da intendersi valido ed applicabile anche al caso nel caso degli OdR.

La residenza effettiva del personale distaccato presso l'unità produttiva locale presso cui si realizza il PRI/PSS agevolato non rileva ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi, in quanto l'impiego dello stesso personale dovrà risultare dalle comunicazioni UNILAV e/o dai contratti di lavoro.

Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito precedente in merito alla fattispecie del distacco in regime di smartworking al 100%.

27. Criteri di premialità

Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio "Numero delle organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali coinvolte" è sufficiente che nel partenariato di progetto sia presente un organismo di ricerca per ottenere il punteggio integrativo di 2 punti?

Se gli OdR sono presenti nel partneriato vengono attribuiti i 2 punti premiali per ogni OdR convolto?

Cosa si intende per "formalmente coinvolto nelle attività di progetto"?

- i) Come già chiarito nella risposta al quesito nr. 5, il punteggio premiale in questione verrà attribuito solo in presenza di OdR aggiuntivi e distinti rispetto a quello (o quelli) già previsti nel partenariato.
- ii) Per "formalmente coinvolto nelle attività di progetto" si intende un organismo di ricerca nazionale o internazionale non facente parte del partenariato, ma che partecipa alla realizzazione del progetto attraverso una collaborazione alle attività progettuali. Tale coinvolgimento deve essere dimostrato da documentazione probatoria, quale accordo, lettera di intenti o dichiarazione d'impegno sottoscritta tra il soggetto proponente e l'OdR. La documentazione deve attestare l'impegno dell'OdR a contribuire concretamente allo svolgimento di attività previste dal progetto, specificando l'oggetto della collaborazione, le modalità di partecipazione, gli strumenti eventualmente messi a disposizione e le funzioni operative o tecnico-scientifiche svolte nell'ambito del progetto.

28. Punteggio criterio di valutazione 1 "Rapporto tra cofinanziamento privato e investimento complessivo"

Alla luce del criterio di valutazione 1, come descritto nella "Appendice 1 – Criteri di valutazione" dell'Avviso e dell'Allegato F in cui viene indicato il sistema di calcolo, è corretto ritenere che, rispettati i limiti posti dall'art. 25 GBER, per avere il massimo del punteggio sarà necessario che venga aumentato l'importo del cofinanziamento fino a determinare un aumento in percentuale pari al 4% dello stesso cofinanziamento?

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione 1, l'Amministrazione regionale ha approntato un apposito strumento di calcolo che consente ai soggetti proponenti di determinare in via provvisoria il punteggio attribuibile alla propria proposta progettuale in considerazione della composizione del partenariato di progetto e delle caratteristiche dei singoli componenti della stessa, nonché dell'apporto di mezzi propri (cofinanziamento) che ciascuno di essi prevede di conferire in attuazione del progetto candidato alle agevolazioni.

Nel caso in cui il cofinanziamento del soggetto proponente singolo o dei suoi componenti nel caso di aggregazioni si attesti sui valori minimi imposti dalla normativa sugli aiuti di Stato (art. 25 GBER), il punteggio attribuito sarà pari a 16.

Il raggiungimento del punteggio massimo di 20 potrà essere attribuito a quei soggetti proponenti che apportino un cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla soglia minima di cui al capoverso precedente. Tale punteggio incrementale sarà determinato in modo proporzionale all'apporto integrativo di mezzi propri rispetto alla suddetta soglia minima, L'algoritmo utilizzato dal tool di calcolo di cui all'Allegato F "Prospetto di calcolo per l'attribuzione del punteggio del criterio di valutazione" attribuisce i suddetti punteggi approssimandoli alla seconda cifra digitale.

29. Codici di attività economica ammissibili

Quali sono i codici di attività economica (ATECO) ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni dell'Avviso

Si rimanda all'apposito allegato che sarò reso disponibile nella sezione dei documenti editabili, segnalando che per specifiche tipologie di attività economica, l'ammissibilità dei soggetti proponenti è subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni regolamentari cui si rimanda per maggiori dettagli.

30. Spese ammissibili

A pag. 22 dell'Avviso è riportato: VI. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto in misura forfettaria pari al 20% del totale degli altri costi ammissibili per il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, entro i limiti previsti dall'art. 20 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013. Ci si chiede se, tenuto conto di quanto indicato dall'Avviso, dobbiamo considerare l'acquisto di consumabili, il pagamento di viaggi per conferenze scientifiche, le pubblicazioni scientifiche open access all'interno di questa voce? In caso affermativo, in fase di rendicontazione, dovremo rendicontare dettagliatamente le suddette spese o come sempre accade per le spese generali queste non dovranno essere rendicontate, anche se includeranno viaggi, consumabili, ecc.?

L'accertamento di tali requisiti avverrà in sede di istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni, anche mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale di documentazione probatoria da parte del soggetto proponente.

In conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 3, lett. c) del GBER l'Avviso riconosce il rimborso dei costi indiretti in misura forfettaria mediante applicazione di una percentuale pari al 20% applicata al totale degli altri costi ammissibili del progetto di ricerca e di sviluppo.

L'applicazione di tale rimborso forfettario solleva il soggetto beneficiario dall'onere di documentare analiticamente le spese sostenute a titolo di costi indiretti, ferma restante la necessità di documentare e giustificare analiticamente gli altri costi diretti utilizzati quale base di calcolo per l'applicazione del suddetto rimborso forfetario.

Con esplicito riferimento alle tipologie di costi richiamati all'interno del quesito, si segnala che gli stessi risulterebbero essere costi diretti e non indiretti, in quanto tali andrebbero ricompresi nelle pertinenti categorie di spesa di rispettiva appartenenza (es. le spese per pubblicazioni scientifiche open access, o le spese per viaggi per conferenze scientifiche andrebbero classificate all'interno della categoria V. "Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca" e in quanto tali assoggettate alla limitazione specifica del 2% prevista dall'art. 3.4.1 dell'Avviso.

Rientrano nel rimborso forfettario delle spese generali supplementari e negli altri costi di esercizio di cui alla categoria VI del par. 3.4.1 dell'Avviso i costi che concorrono in modo indiretto alla realizzazione del progetto agevolato.

31. Spese ammissibili

A pag. 22 dell'Avviso è riportato: *II. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.* Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Potrebbe precisare il tipo di ammortamento ritenuto ammissibile? È corretto adottare l'ammortamento lineare su 5 anni (per strumentazione scientifiche) e su 3 anni per software?

Si rimanda a quanto specificato nella risposta al quesito nr. 1.

32. Spese ammissibili

In quale macro-voce devono essere inseriti i costi relativi all'acquisto di strumentazione che costituisce semi-componenti di un prodotto finale del progetto?

I semi-componenti sono parti di attrezzature o impianti che, pur avendo una vita utile pluriennale, non costituiscono un bene autonomo; essi, infatti, possono essere impiegati nella realizzazione di un prototipo e/o del prodotto finale di un PRI/PSS (es. schede elettroniche, sensori, moduli hardware inseriti in una macchina impiegata per lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, parti meccaniche sostituite in un impianto sperimentale).

L'interconnessione funzionale esistente tra il semi-componente ed il prototipo/prodotti finale del PRI/PSS da cui discende l'assenza di autonomia funzionale dello stesso, fa sì che il semi-componente subisca il medesimo trattamento fiscale del prototipo/prodotti finale del PRI/PSS. Questi ultimi di norma non costituiscono un "cespite" ammortizzabile a meno che non generino un bene autonomamente identificabile, separabile e suscettibile di un utilizzo futuro e ripetitivo, esistendo la probabilità di benefici economici futuri ad esso direttamente attribuibili. In tale eventualità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 108 del TUIR, i relativi costi sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Per quanto sopra, nell'eventualità in cui il semi-componente non si qualifichi autonomamente quale "cespite" ammortizzabile, il relativo costo potrà essere spesato all'interno della voce di spesa "II. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto" desumendo che la relativa utilità si esaurisca con l'attuazione del PRI/PSS.

33. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente

Ai fini dell'attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente di cui al par. 2.2 dell'Avviso, si chiede se l'aumento di capitale sociale mediante riserve disponibili (art. 2442 cc) costituisca "apporto di mezzi propri" utile ai fini del soddisfacimento della condizione di cui al punto f del predetto paragrafo.

Il par. 2.2 dell'Avviso prevede distinte modalità di attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente, a seconda che quest'ultimo si qualifichi quale soggetto che svolge attività prevalentemente economica (nel qual caso si applicano le disposizioni del par. 2.2.1.I, lett. f), o quale soggetto che svolge attività prevalentemente NON economica (nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al par. 2.2.1.II, lett. d).

La possibilità di attestare la capacità finanziaria mediante evidenze di idonee disponibilità iscritte a bilancio all'interno di apposite riserve e/o altri stanziamenti disponibili e documentabili è consentita solo nel caso di operatori che svolgono attività prevalentemente NON economica.

In tal caso, l'aumento di capitale sociale mediante impiego di riserve disponibili può essere considerato valido ai fini dell'attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente alle seguenti condizioni:

- che le riserve utilizzate per la relativa esecuzione abbiano ad oggetto risorse finanziarie libere ed effettivamente disponibili;
- che venga deliberato dagli organi sociali competenti, con evidenza esplicita della destinazione funzionale all'attuazione del PRI/PSS candidato alle agevolazioni:
- che venga deliberato e sottoscritto dai soci prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- l'esecuzione della transazione finanziaria dovrà avvenire a seguito delle risultanze istruttorie del PRI/PSS, nel caso di favorevole valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

34. Variazioni non sostanziali

Il comma 2 dell'articolo 5.3 definisce le cosiddette "Variazioni non sostanziali". Lo stesso comma, però, precisa che: "Tale variazione deve essere preventivamene comunicata al Dipartimento regionale competente e riportata tassativamente nelle relazioni conclusive di progetto, ma essa non necessita di alcuna autorizzazione". In assenza di alcun provvedimento autorizzativo, si chiede pertanto come deve essere inteso l'obbligo di comunicazione preventiva della richiesta di variante.

Nei casi di variazioni non sostanziali di cui al par. 5.3.2 dell'Avviso, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare la stessa all'Amministrazione regionale mediante inoltro di apposita PEC all'indirizzo dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it. La stessa comunicazione dovrà riportare un'esplicita descrizione e motivazione della variazione del programma di investimenti che si intende eseguire, accompagnata dalla esposizione del "Piano finanziario di progetto" (di cui alla sezione 10 del Formulario di progetto) e delle tabelle 1 e 2 in esso ricomprese, con evidenza delle eventuali modifiche effettuate.

Le modifiche operate a seguito di variazioni non sostanziali debbono essere richiamate all'interno delle relazioni periodiche di avanzamento dei SAL e nella relazione conclusiva.

L'Amministrazione si riserva di valutare se le suddette richieste di variazioni di configurano propriamente quali variazioni non sostanziali; solo in caso contrario, l'Amministrazione comunicherà entro i tempi ordinari previsti dalla Legge 241/90 gli eventuali motivi ostatici all'accoglimento della richiesta.

35. Spese ammissibili

L'amministratore di una società di capitali può essere rendicontato quale personale interno se in possesso di specifiche competenze coerenti con l'iniziativa e se delegato dall'assemblea dei soci o se esistente dal Consiglio di amministrazione?

Il costo del personale che assuma cariche sociali all'interno del soggetto proponente o di un componente della relativa aggregazione è da considerarsi una spesa di personale ammissibile, alle seguenti condizioni:

- Se in possesso di idonee competenze e qualificazioni professionali coerenti con lo svolgimento del ruolo e delle mansioni da espletarsi in attuazione del progetto agevolato;
- se dispone di una remunerazione pregressa già deliberata dall'entità giuridica di appartenenza per lo svolgimento delle relative mansioni;
- se la relativa assegnazione alle attività di progetto è deliberata dagli organi sociali competenti, con un carico di lavoro compatibile con l'esercizio delle funzioni istituzionali assolte;

limitazione debba intendersi riferita all'intera categoria di spesa o solo alle attività di

comunicazione e di disseminazione. Si chiede di voler specificare la differenza tra

"ricerca contrattuale" (ricompresi nella categoria V) e "servizi di consulenza"

(ricompresi nella categoria IV).

se l'attività espletata in attuazione della suddetta assegnazione è adeguatamente documentata e supportata da idonee evidenze, così come disciplinato dalle linee guida per la rendicontazione in via di adozione da parte dell'Amministrazione regionale. 36. Spese ammissibili La perizia asseverata di cui al par. 4.4.1, lett. f) dell'Avviso deve essere prodotta anche nel caso in cui il soggetto proponente non disponga, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dell'unità locale selezionata per l'attuazione del PRI/PSS. La disponibilità di una unità produttiva all'interno del territorio regionale non costituisce requisito di ammissibilità, atteso che tale requisito può essere Il soggetto proponente, infatti, è tenuto ad individuare e dichiarare all'interno della domanda di accesso alle agevolazioni l'immobile selezionato per l'attuazione del PRI/PSS, anche nel dimostrato anche entro 60gg dalla pubblicazione delle graduatorie. Si chiede, caso in cui lo stesso non fosse già nella sua attuale disponibilità effettiva. In tale evenienza, il soggetto proponente avrà cura di accludere alla domanda di aiuto copia dell'attestazione pertanto, se la perizia tecnica di cui al punto f) dell'art. 4.4, comma 1, costituisca rilasciata dal titolar del diritto di godimento dell'immobile in questione a concederlo in utilizzo al soggetto proponente per una durata compatibile con il rispetto dalla "clausola di elemento obbligatorio al momento della presentazione della domanda di accesso stabilità delle operazioni" di cui all'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060. alle agevolazioni anche in assenza della disponibilità dell'unità locale. 37. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Le disposizioni contenute all'interno del par. 4.4 dell'Avviso impongono che la documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni nel caso di aggregazioni ancora non costituite debbano essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente dell'aggregazione o da un suo delegato. Nel caso in cui un'Università intenda prender parte ad un costituendo partenariato di Pertanto, se il Direttore del centro di spesa del Dipartimento in questione dispone di idonei poteri di rappresentanza legale o sia stato formalmente delegato quale procuratore speciale progetto (soggetto proponente) per la candidatura di un PRI/PSS alle agevolazioni di cui all'Avviso Ripresa Sicilia Plus mediante coinvolgimento di un proprio dal rappresentante legale dello stesso Dipartimento, la relativa sottoscrizione digitale si considera valida. dipartimento, è consentita la partecipazione anche nel caso in cui il soggetto Nulla vieta che i successivi atti legati al prosieguo dell'iter amministrativo funzionale all'attuazione del PRI/PSS laddove agevolato possano essere sottoscritti da altro individuo in firmatario della documentazione amministrativa richiesta dall'Avviso coincida con il possesso di idonei poteri di rappresentanza. Direttore del Centro di Spesa del dipartimento competente? La legittimazione a rappresentare legalmente l'ente di appartenenza deve risultare in idonea documentazione probatoria, valida ai fini di legge. 38. Progetti ammissibili Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono dimostrare la coerenza con almeno uno degli ambiti di specializzazione intelligente (S3) della Regione Siciliana 2021-2027 come previsto al par. 3.1 (3). Tale coerenza viene verificata con riferimento alla traiettoria prescelta, alla quale sono collegate le Key Enabling Technologies (KETs) riportate nell'Appendice 2 dell'Avviso. Si chiede di voler chiarire se le proposte progettuali eleggibili alle agevolazioni dell'Avviso debbano obbligatoriamente includere almeno una delle KETs di cui alla Pertanto, nella proposta progettuale è necessario individuare l'ambito S3 prevalente, la traiettoria ad esso associata e una o più KETs di riferimento, in quanto rappresentano lo Tab. 2 dell'Appendice 2 dello stesso Avviso o se sia sufficiente documentare la strumento abilitante al conseguimento degli obiettivi progettuali. coerenza con almeno uno degli ambiti di specializzazione intelligente e relative Si raccomanda, a tal fine, di consultare la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) Sicilia 2021-2027, richiamata nei riferimenti normativi dell'Avviso (apr. 1.3), così da traiettorie della S3 Sicilia 2021-2027 documentare in maniera puntuale la coerenza della proposta con le priorità e le traiettorie di sviluppo regionale e consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive/strategia-s3-sicilia 39. Progetti ammissibili L'Avviso si rivolte indistintamente alla realizzazione di PRI e/o PSS, incluse loro combinazioni, senza specificare – in quest'ultimo caso – alcun limite % per ciascuno di essi. Benché l'Avviso non riporti specifiche prescrizioni in ordine alla qualificazione dei PRI e dei PSS mediante indicazione dei corrispondenti livelli di TRL, si specifica che non saranno Il par. 3.1.1 dell'Avviso prevede la possibilità di candidare alle agevolazioni PRI e/o PSS. Si chiede conferma in ordine al fatto che non siano previsti specifici limiti di TRL considerati in alcun modo ammissibili i progetti che in sede istruttoria dovessero risultare avere ad oggetto "ricerca fondamentale" (come definita dal p.to 84 dell'art. 2 del GBER), "studi da rispettare e se sia previso un bilanciamento specifico tra PRI e PSS nel caso in cui di fattibilità" (come definiti dal p.to 87 del GBER) o progetti si sviluppo industriale che abbiano ad oggetto la realizzazione di prodotti finiti e semilavorati da destinare al mercato. la proposta progettuale dovesse includere una combinazione tra i due elementi. 40. Spese ammissibili La categoria di spesa di cui al par. 3.4.1.V dell'Avviso avente ad oggetto "Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati della ricerca" ha ad oggetto tutti i costi che si prevede di sostenere in attuazione di attività di comunicazione, marketing di progetto e di disseminazione dei risultati conseguiti L'art. 4.4., comma 1 prevede un limite del 2% per le spese relative alla categoria "V. in attuazione del PRI/PSS agevolato. Costi per servizi di consulenza, compresi i costi di realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca". Si chiede se tale La locuzione "Servizi di consulenza" prevista nella suddetta categoria di spesa deve comunque intendersi riferita a servizi di consulenza rientranti nelle predette attività di

la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza".

Tutti i suddetti costi possono essere sostenuti entro il limite del 2% del costo totale degli altri costi diretti ricompresi nelle categorie da I a IV dello stesso par. 3.4.

Gli altri servizi di consulenza accessori e/o comunque funzionali alla realizzazione del PRI/PSS, diversi da quelli di cui sopra, dovranno essere ricompresi nella categoria "IV. Costi per

comunicazione e di disseminazione.